



AIR CAMPANIA S.r.l.
AIRCA
12/01/22 9:53

AIRCA/0000707/2022

AIR CAMPANIA S.R.L.

12 GEN 2022

Avellino, _____

ORDINE DI SERVIZIO n. 004 del 12 GEN 2022

L'art. 1 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, riguardante " Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore", prevede, attraverso l'introduzione dell'art. 4 quater al D.L. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76/2021, **a decorrere dall'8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022**, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per i cittadini che abbiano compiuto il 50° anno di età e si applica anche a coloro che compiono il 50° anno di età in data successiva all'8 gennaio 2022.

Tale obbligo non sussiste per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare del Ministero della salute 4 agosto 2021 e con quella del 5 agosto 2021.

Inoltre, con il richiamato D.L. n. 1/2022, viene introdotto l'art. 4 quinquies al D.L. 44/2021, che, al comma 1, prevede che, a decorrere dal 15 febbraio 2022, per tutti coloro ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 quater (soggetti che abbiano compiuto il 50° anno di età), per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, è necessario possedere ed esibire una delle certificazioni verdi COVID 19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'art. 9, c. 2, lettere a), b) e c-bis) del D.L. n. 52/2021 - a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

In relazione a tanto,

SI DISPONE

ai sensi dell'art. 4 quinquies, c. 1, del D.L. 52/2021, a decorrere dal 15 febbraio 2022, i dipendenti di AIR CAMPANIA S.R.L che abbiano compiuto il 50° anno di età, per accedere ai luoghi di lavoro, devono essere in possesso delle prescritte certificazioni verdi (attestazioni di vaccinazione o di guarigione di cui all'art. 9, c. 2, lettere a), b) e c-bis) del D.L. n. 52/2021).

E', pertanto, vietato l'accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui all'art. 4 quinquies, c. 1 del ripetuto D.L. 52/2021.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID 19, o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli altri lavoratori, sono considerati assenti ingiustificati, senza

conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Per le violazioni di cui all'art. 4 quinquies, c. 5, del D.L. 52/2021 (per il caso in cui si rilevi che il lavoratore è in servizio nonostante il divieto di accesso ai luoghi di lavoro per mancanza delle certificazioni verdi previste dalla norma) la sanzione amministrativa è stabilita nel pagamento di una somma da €. 600,00 ad €. 1.500,00, irrogata dal Prefetto, e con le conseguenze disciplinari discendenti dai regolamenti aziendali.

Per i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare del Ministero della salute 4 agosto 2021 e con quella del 5 agosto 2021, AIR CAMPANIA S.R.L., ove ne ricorrano le condizioni e le disponibilità, potrà adibire il lavoratore a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.

L'obbligo di cui all'art. 4 quinquies, c. 1 è esteso anche ai lavoratori delle società che operano in outsourcing e a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso le sedi di AIR CAMPANIA S.R.L., anche sulla base di contratti esterni (amministratori, consulenti, collaboratori, stagisti, fornitori, ecc.).

In caso di mancato possesso e/o presentazione di un green pass valido, non si potrà fare accesso ai locali aziendali o, in caso di controllo all'interno, si dovrà abbandonare immediatamente i locali.

I datori di lavoro dei lavoratori esterni sono tenuti ad accertarsi che il lavoratore sia in possesso di green pass valido al momento dell'accesso in azienda.

AIR CAMPANIA S.R.L. verificherà, quindi, secondo la normativa vigente, il rispetto delle sopra riportate prescrizioni per tutti i soggetti sottoposti all'obbligo vaccinale che svolgono attività lavorativa nelle sedi aziendali.

Tali verifiche avverranno con le modalità previste dal DPCM del 17 giugno 2021 come modificato dal DPCM del 17 dicembre 2021.

L'Amministratore Unico
Anthony Accocchia

